



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA (CMR) CONCERNENTE LA LETTERA DI VETTURA ELETTRONICA, FATTO A GINEVRA IL 20 FEBBRAIO 2008

Art. 9 (Protocollo addizionale)

Denuncia

1. Ogni Parte contraente puo' denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui Il Segretario generale ha ricevuto la notificazione. 3. Ogni Paese che cessa di essere Parte contraente della Convenzione cessa alla stessa data di essere Parte contraente del presente Protocollo.

Versione in vigore dal 27 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

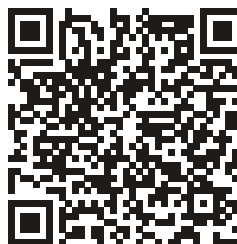
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008
Estremi	Legge 8 marzo 2024, n. 37
Partizione	Protocollo addizionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-37-2024/protocollo-addizionale-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it